

Direzione Centrale Normativa

Settore Imposte Indirette

Ufficio Enti non commerciali e Onlus

NOVARA

Roma, 12 GEN. 2012

ATC Novara e VCO



NO0000573-2012

Data: 13/01/2012 Tipo: E

AGENZIA TERRITORIALE PER  
LA CASA DELLA PROVINCIA DI  
NOVARA E  
V BOSCHI 2  
28100 NOVARA (NO)

Direzione Regionale del Piemonte  
Corso Vinzaglio n. 8  
Torino

Prot. n. 954-2718/2012

**OGGETTO:** *Interpello 954-588/2011-ART.11, legge 27 luglio 2000, n.212.*  
**AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DELLA PROVINCIA DI  
NOVARA E**  
**Codice Fiscale 00120490032 Partita IVA 00120490032**  
**Istanza presentata il 20/09/2011**

Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione del DL n. 78 del 2010, è stato esposto il seguente

**QUESITO**

L'Agenzia territoriale per la casa della Provincia di Novara e del Verbano-Cusio-Ossola chiede di conoscere se la stessa può essere esclusa dall'obbligo di comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA, previsto dall'art. 21 del decreto-legge n. 28 del 31 maggio 2010.

**SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE**

L'Agenzia territoriale per la casa della Provincia di Novara e del Verbano-Cusio-Ossola ritiene di poter essere esclusa dall'obbligo introdotto dall'articolo 21 del decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010 in quanto è dell'avviso di poter essere annoverata tra gli organismi di diritto pubblico, espressamente esclusi da tale obbligo sulla base di quanto previsto dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 184182 del 22 dicembre 2010, così come modificato ed integrato dal Provvedimento n. 92846 del 21 giugno 2011.

L'istante reputa di poter essere ricompresa tra gli organismi di diritto pubblico in forza sia della legge n. 3 della Regione Piemonte del 17 febbraio 2010 (Norme in materia di edilizia sociale) sia del decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 (Codice dei contratti pubblici).

**PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

L'articolo 21 del decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ha introdotto l'obbligo di comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini dell'IVA di importo non inferiore a tremila euro.

Come precisato nella circolare n. 24/E del 30 maggio 2011, emanata dalla Direzione Centrale Accertamento, la disposizione sopra citata mira a rafforzare gli strumenti a disposizione dell'Amministrazione finanziaria per il contrasto dei comportamenti fraudolenti, soprattutto in materia di IVA, ma anche per ostacolare diffuse e gravi forme di evasione ai fini delle imposte sul reddito.

Modalità e termini per l'adempimento di questo obbligo sono stati fissati dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 184182 del 22 dicembre 2010, successivamente integrato e modificato dal Provvedimento n. 92846 del 21

giugno 2011. Tale ultimo provvedimento, al punto 1, intitolato "Integrazioni al punto 2 del provvedimento del 22 dicembre 2010" dispone che sono esclusi dall'obbligo di comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA lo Stato, le regioni, le province, i comuni e "gli altri organismi di diritto pubblico".

Come si legge nella motivazione, tale esclusione è dovuta alle peculiari modalità di tenuta della contabilità previste in capo a tali soggetti che possono rendere particolarmente onerosa l'individuazione delle suddette operazioni rilevanti ai fini IVA in ragione della difficoltà ad effettuare una preliminare separazione delle operazioni effettuate.

Circa la riconducibilità dell'Agenzia territoriale per la casa della Provincia di Novara e del Verbano-Cusio-Ossola tra gli organismi di diritto pubblico, esclusi dal predetto obbligo di comunicazione, occorre preliminarmente formulare le seguenti osservazioni.

Come è noto, l'organizzazione pubblica nel suo complesso consta di una pluralità di organizzazioni, in genere dotate di propria personalità giuridica, e come tali idonee ad essere titolari di poteri amministrativi.

Per Amministrazioni pubbliche (in senso soggettivo) possono intendersi gli apparati che costituiscono l'Amministrazione pubblica in senso oggettivo, cioè le attività svolte nell'interesse dei cittadini, in attuazione dell'indirizzo degli apparati politici e nel rispetto di specifici principi costituzionali e di una articolata disciplina che ne costituisce applicazione.

Un'elencazione abbastanza esaustiva delle pubbliche Amministrazioni nel nostro ordinamento si rinviene nelle disposizioni recate dall'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", laddove, al fine di disciplinare l'organizzazione degli uffici e dei rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, stabilisce che "*per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e*




provincia di Novara appare comunque riconducibile tra "gli organismi di diritto pubblico" così come definiti dall'art. 3, comma 26, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 - sia pure ai soli fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi (cfr. risoluzione n. 129 del 9 novembre 2006) - secondo il quale per organismo di diritto pubblico deve intendersi qualsiasi organismo, anche in forma societaria, dotato di personalità giuridica, che sia stato istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale, e la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi.

Tutto quanto sopra rappresentato si ritiene che l'Agenzia territoriale per la casa della Provincia di Novara e del Verbano-Cusio-Ossola possa essere esclusa dall'obbligo di comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA, prevista dall'art. 21 del decreto-legge n. 28 del 31 maggio 2010.

La risposta di cui alla presente nota, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione Regionale del Piemonte, viene resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.

IL DIRETTORE CENTRALE AGGIUNTO

Annalisa D'Adda



Direzione Regionale del Veneto

Settore Servizi e Consulenza

Ufficio Fiscalità generale

Ve - Marghera, 31 OTT 2011

TREVISO



A.T.E.R. DI TREVISO  
VIA G D'ANNUNZIO N 6  
31100 TREVISO (TV)

Prot. n. 907-54459/2011

**OGGETTO:** Significato di "organismo di diritto pubblico" ai fini del cd. spesometro  
Interpello 907-390/2011-ART.11, legge 27 luglio 2000, n.212.  
A.T.E.R. DI TREVISO  
Codice Fiscale 00193710266 Partita IVA 00193710266  
Istanza presentata il 22/07/2011

Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione del DL n. 78 del 2010, è stato esposto il seguente

QUESITO

|   |   |      |     |     |      |        |           |
|---|---|------|-----|-----|------|--------|-----------|
| Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale della Provincia di Treviso |   |      |     |     |      |        |           |
| Prot. n. <i>11581</i>   |   |      |     |     |      |        | DIRETTORE |
| - 4 NOV. 2011   |   |      |     |     |      |        |           |
| staff   | D | Leg  | Cod | Imp | Spec | Ass    | Vice Pr   |
| A.T.  | D | SepT | Sic | Imp | Spec | N. Dip | Man       |

L'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale (A.T.E.R.) della provincia di Treviso chiede se possa o meno considerarsi soggettivamente esonerata dall'obbligo di comunicazione telematica all'Agenzia delle entrate delle operazioni rilevanti ai fini IVA (cd. "spesometro"), in considerazione dell'esclusione soggettiva per lo Stato, le regioni, le province, i comuni e "... gli altri organismi di diritto pubblico ...", disposta dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate prot. 92846 del 21 giugno 2011, attraverso l'aggiunta del punto 2.6 al Provvedimento prot. 184182 del 22 dicembre 2010.

## SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

L'A.T.E.R. ritiene di potersi dire "organismo di diritto pubblico" ai sensi della normativa interna e di quella comunitaria.

A tal scopo richiama i compiti e le funzioni delle Ater, individuati nell'articolo 5 della legge regionale Veneto n. 10/1995 ed il contenuto della Direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004 in materia di appalti pubblici ed in particolare il comma 9 dell'articolo 1, recante una definizione di "organismo di diritto pubblico".

L'istante, per tale status soggettivo, si ritiene escluso dall'adempimento delle comunicazioni telematiche in parola.

## PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

La legge regionale Veneto 10/1995, recante "*Norme per il riordinamento degli enti di edilizia residenziale pubblica*", ha per ambito (art. 1, "*Finalità della legge*") il nuovo ordinamento degli "*enti regionali*" operanti nel settore in parola.

L'articolo 2, co. 2, statuisce in particolare che "*... Le ATER sono enti pubblici economici dotati di personalità giuridica e di autonomia organizzativa, patrimoniale e contabile; hanno sede nel capoluogo di ogni provincia ed operano nel territorio della stessa ...*".

Ciò qualifica l'Ater come organismo o ente di "*diritto pubblico*", come tale ammesso all'esonero soggettivo dalle comunicazioni del cd. "Spesometro" di cui all'articolo 21 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, giusto il menzionato punto 2.6 del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate prot. 184182 del 22 dicembre 2010.

Attesa, ai fini dello specifico quesito di cui al presente interpello, la sufficienza

del richiamato dato normativo regionale, viene meno in questa sede la necessità di indagare se abbia o meno autonoma rilevanza, ai fini del cd. "spesometro", la peculiare definizione comunitaria di "organismo di diritto pubblico" recata all'articolo 1, co. 9, della Direttiva 2004/18/CE, fermo che tale Direttiva non ha per oggetto la materia tributaria ma quella degli appalti pubblici (cfr. la risoluzione 8 marzo 2007, n. 37/E, in tema di appalti pubblici a società cd. "in house").

I documenti citati nella presente risposta sono consultabili in [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it) (motore di ricerca "Documentazione economica e finanziaria").

**IL CAPO SETTORE DELEGATO**

**Pancrazia De Toni**

